



Comune di Manta

PROVINCIA DI CUNEO

PIAZZA DEL POPOLO, 1 - 12030 MANTA TEL. 0175/85205 – 85755 FAX 0175/87652

codice fiscale 85001810044 partita Iva 00300960044 - e-mail: info@manta.comune.cn.it

# *Regolamento*

*di semplificazione dei  
procedimenti di spese  
in economia e per l'acquisto  
di beni e servizi.*

*D.P.R. 20 Agosto 2001, n. 384  
(GU n. 248 del 24.10.2001)*

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 10 MARZO 2003

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese  
in economia e per l'acquisto di beni e servizi.  
(D.P.R. 384/2001 pubblicato in GU n. 248 del 24.10.2001)

**Art. 1.**

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del Comune.

**Art. 2.**

Area e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, per l'acquisto di beni e servizi necessari per l'attività del Comune.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, l'acquisizione in economia può essere effettuata:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

**Art. 3.**

Limiti di applicazione

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 €, con esclusione dell'IVA.
2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.
3. Con riferimento a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1, automaticamente in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

**Art. 4.**

Responsabile del servizio

1. Le amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della violazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

**Art. 5.**

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario.

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima norma contiene: l'oggetto e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione prevista dalla lettera d'invito.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 €, con esclusione dell'IVA.
4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 €, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Per l'acquisizione di beni e servizi superiori ai 50.000 € resta l'obbligo di effettuare la comunicazione alla Corte dei Conti come previsto dall'art.24 della legge finanziaria n.289/2002 fornendo tutti i dati relativi agli

elementi costitutivi del contratto e indicando le motivazioni che hanno giustificato il ricorso alla trattativa privata.

#### **Art. 6.**

Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

#### **Art. 7.**

Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
  - c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

#### **Art. 8.**

Verifica della prestazione

1. I beni e i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 €, con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo è eseguito dal competente responsabile del servizio o impiegati da lui nominati.

#### **Art. 9.**

Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economie si prevede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, 367.

#### **Art. 10.**

Disposizioni di coordinamento

1. Ogni atto o provvedimento amministrativo presentato in contrasto con il presente regolamento deve intendersi abrogato e sostituito dal presente regolamento.